

**COMUNE DI BUONVICINO**  
**(Provincia di Cosenza)**

**CAPITOLATO APPALTO – SERVIZIO**  
**TRASPORTO ALUNNI SCUOLA**  
**DELL’INFANZIA –**  
**PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO**  
**CON SCUOLABUS COMUNALI**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo-materna. Il servizio ha lo scopo di trasportare presso i plessi scolastici seguenti gli alunni: Scuola Media Statale e la Scuola Elementare site in c/da Vizioso, Scuola Materna sita in c/da Palazza e scuola secondaria sita in Via Manzoni n. 7. Il servizio è reso per quattro scuolabus. Inoltre per ogni anno scolastico si dovranno garantire un numero di gite di servizio per ogni scuolabus (per i quali è stato stabilito un budget chilometrico di 1000 km), nei comuni limitrofi che la scuola chiederà. Tale onere è comprensivo nel prezzo a base di gara.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccetto i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno come disciplinato all'art. 16. Trattandosi di "*servizio pubblico essenziale*" ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 "*Norme del diritto di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e ss.mm.ii., l'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

## **ART. 2**

### **DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata di anni \_\_\_\_ per il periodo \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, e la decorrenza della data di inizio del servizio trasporto alunni viene fissata alla data di apertura delle scuole per ogni anno e fino alla chiusura delle stesse.

Nel caso che l'aggiudicazione non avvenga entro la data del 01/01/2024 la durata sarà conseguentemente ridotta così come il prezzo offerto dall'aggiudicatario in proporzione all'effettiva durata del servizio.

Ai fini dell'avvio del servizio, basterà la comunicazione di aggiudicazione provvisoria che la Centrale unica di committenza comunicherà.

## **ART. 3**

### **CANONE**

Il canone che l'amministrazione verserà all'appaltatore concessionario è stabilito in € \_\_\_\_\_ (prezzo di aggiudicazione diviso \_\_\_\_ mensilità) per il periodo dal mese di settembre al mese di giugno, comprensivo d'IVA ed ogni altro onere, da versarsi in rate mensili posticipate. Tale canone è parametrato all'impiego di quattro scuolabus, l'eventuale minore impiego non per cause addebitabili al Comune, comporterà la riduzione pro quota del canone. Con tale corrispettivo il contraente concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi anche in pendenza dell'approvazione di nuove tariffe, essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Nel caso che l'aggiudicazione non avvenga entro la data del 01/01/2024 la durata sarà conseguentemente ridotta così come il prezzo offerto dall'aggiudicatario in proporzione all'effettiva durata del servizio.

## **ART. 4**

### **REQUISITI**

L'appalto è disciplinato dalla normativa contenuta nello schema approvato con determina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dalle altre disposizioni previste dalla normativa vigente. I dipendenti della società che svolgeranno il servizio, in numero minimo di quattro dovranno essere in possesso di patente di guida cat. D più CAP. è la società dovrà essere munita di direttore tecnico.

## **ART. 5**

### **ESONERO CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto con la cooperativa concessionaria è esente dal versamento della cauzione.

## **ART. 6**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

La cooperativa concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme legislative regolamentari vigenti. Gli orari delle corse saranno predisposti e adottati dall'Amministrazione e trasmessi alla società cooperativa concessionaria, e comunque dovranno essere regolati sugli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche.

## **ART. 7**

### **SCUOLABUS**

Per tutta la durata del contratto l'amministrazione affida in comodato d'uso gratuito alla società concessionaria 4 scuolabus di proprietà dell'Ente, di seguito descritti:

- 1) Mod. Fiat Iveco                      targato DW 380 FG
- 2) Mod. Fiat Ducato                    targato CS 246 MM;
- 3) Mod. Fiat Ducato                    targato EN 804 KK;
- 4) Mod. Fiat Ducato                    targato DG 971 TS;

L'Amministrazione garantisce all'appaltatore circa l'idoneità degli automezzi preposti al servizio e garantisce, altresì l'effettuazione dei collaudi previsti dall'Ispettorato della motorizzazione civile. A carico dell'Ente sono poste le spese di assicurazione, tasse. A carico del contraente concessionario sono poste le spese di manutenzione ordinaria dei mezzi, i costi di esercizio (carburante, gomme, olio, ecc) e le spese di pulizia del mezzo. Al termine del contratto gli automezzi dovranno essere restituiti in buone condizioni d'uso. Eventuali danni, derivanti da incidenti e da manifesta incuria, imputabile al contraente concessionario, saranno ad essi addebitati. La cooperativa, partecipando dichiara di aver preso visione dei mezzi e di ritenerli idonei al servizio di che trattasi e di accettare il percorso all'interno delle 19 contrade che l'amministrazione comunicherà, in base agli utenti iscritti al servizio trasporto.

L'appaltatore si impegna a vietare a tutti i suoi autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa di uscita dalla scuola e di salita dei bambini da trasportare. Ciò sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

## **ART. 8**

### **ISPEZIONI**

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie. La cooperativa concessionaria accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed i controlli dell'Ispettorato della motorizzazione civile e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. La società concessionaria si obbliga di ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda gli esami degli automezzi. La società concessionaria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare la cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia. A tal proposito sarà titolo di preferenza le eventuali attestazioni di buon servizio reso presso altre pubbliche amministrazioni.

## **ART. 9**

### **INTERRUZIONI – INCIDENTI**

La cooperativa concessionaria si impegna ad osservare gli orari e percorsi e ad effettuare il numero di corse stabilite. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di servizio, dovrà darsene notizia al Comune entro 24 ore. La società ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno. Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali da esse vincolanti, la cooperativa dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni.

## **ART. 10**

### **INFORTUNI E DANNI**

La cooperativa concessionaria risponderà dei danni alle persone, alle cose ed agli scuolabus, qualora non ne rispondessero le società assicuratrici o i danni fossero imputabili a negligenza del conducente dello scuolabus.

## **ART. 11**

### **OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.

Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà inoltre:

- tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti;

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- non fumare sull'automezzo;
- porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
- accertarsi giornalmente e prima che l'automezzo venga utilizzato, dello stato di efficienza dell'automezzo stesso

L'amministrazione potrà pretendere le sostituzioni di coloro che non osserveranno siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

La sostituzione dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto.

Salvi provvedimenti stabiliti dalla legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio, dovranno essere una prima volta sospesi dal servizio per sei mesi, e, in caso di recidiva, licenziati in tronco. La stessa norma si applica per il personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di stupefacenti.

L'appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Pertanto, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a totale carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune, quale Ente appaltante, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

## **ART. 12**

### **VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Sindaco o il responsabile del 1° settore delegato in materia effettueranno la vigilanza e il controllo sul servizio mediante la polizia Municipale. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e comunicata al concessionario. Entro due giorni dalla data della notifica il concessionario potrà presentare le sue deduzioni. E' fatto divieto di trasporto a persone e cose diverse da alunni della scuola dell'obbligo.

## **ART. 13**

### **CONTROVERSIE CON GLI UTENTI**

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionari sarà definita al giudizio del Sindaco, o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'impresa con rinuncia al ricorso dell'autorità giudiziaria nel caso che, il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato utente.

## **ART. 14**

### **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

La cooperativa concessionaria sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio, che viene svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio della concessionaria stessa. Per le infrazioni, di lieve entità, quali ritardi negli orari, i sovraccarichi e l'imperfetta manutenzione delle macchine, le variazioni di percorso non autorizzate ed altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penalità da € 200,00 a € 500,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti per iscritto a firma del Responsabile del I settore e/o del Sindaco. In caso di più gravi infrazioni, quali l'arbitraria interruzione del servizio, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere comunicazioni, l'inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore dell'eventuale dipendente personale, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure, da deliberarsi di volta in volta dalla giunta Municipale.

## **ART. 15**

### **DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio, salvo eccezionalmente per brevi periodi o breve consenso scritto dall'amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

## **ART. 16**

### **CONTROVERSIE**

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune e la cooperativa concessionaria, relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di comune accordo subito dopo la stipulazione del contratto, i quali decideranno senza formalità di giudizio. In caso di assenza, di impedimento, di astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale all'insorgere della controversia sarà nominata una nuova terna di arbitri, uno da parte dell'Amministrazione, uno da parte dell'impresa e uno da parte del pretore competente del territorio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso in appello. Per l'arbitro valgono le norme del codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

## **ART. 17**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 c.c. e senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni, le seguenti ipotesi:

- 1) abbandono del servizio salvo che ciò non sia stato determinato per cause di forza maggiore;
- 2) abituale contegno scorretto verso il pubblico sia da parte della aggiudicataria che del personale da esso dipendente;
- 3) messa in liquidazione dell'attività della appaltatrice;

- 4) cessione di attività della ditta aggiudicataria e violazione del divieto di subappalto;
- 5) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art.1453 c.c.
- 6) Inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' comunque facoltà dell'amministrazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con R.R.

L'amministrazione comunale avrà diritto di rescindere dal contratto, oltre per cause imputabili all'appaltatore, anche per causa di forza maggiore, compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

## **ART. 18**

### **SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico completo ed esclusivo della società concessionaria tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata ed esclusa. La società concessionaria assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei contratti del Comune.

## **ART. 19**

### **DOMICILIO DELL'IMPRENDITORE**

Per tutti gli effetti del presente contratto la società concessionaria elegge domicilio nel Comune, in Via Roma, 10- 87020 Buonvicino. Le notificazioni e le informazioni effettuate a mezzo di messo comunale oppure per lettera raccomandata.

## **ART. 20**

### **COSTITUZIONE IN MORA DELL'IMPRESA**

Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della cooperativa concessionaria.

## **ART. 21**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il contratto è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e di trasporto scolastico, nonché al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus per il servizio appaltato.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme legislative che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa in vigore.

### **SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE**

L'appaltatore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, i seguenti articoli: 2 – 3 – 7 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 e 20.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA SOCIETA'

---

---